

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4016

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TRABUCCHI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(TREMELLONI)

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza

*Seduta del 25 luglio 1962*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i limiti di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono, come noto, inferiori a quelli stabiliti per i dipendenti civili dello Stato. Ciò trova la sua ragione nella natura particolare dei compiti assolti dai militari che richiedono il possesso di perfette qualità fisiche, inevitabilmente destinate a scadere con l'andare degli anni.

Peraltro, il progresso tecnico che si è sempre più accentuato negli ultimi anni e che ha informato di sé anche l'organizzazione delle Forze armate, ha fatto sì che sullo stesso piano dell'efficienza fisica occorra oggi

porre la efficienza tecnica, la quale si raggiunge e si accresce proprio con il trascorrere degli anni. Il migliorato tenore di vita e le conquiste della medicina determinano, d'altra parte, una sempre minore incidenza dell'età sul perdurare dell'accennata efficienza fisica. Si aggiunga, a ciò, la viva aspirazione del personale militare di carriera di ritardare il collocamento in congedo che crea sovente per gli interessati difficili problemi economici, cui corrisponde in definitiva lo stesso interesse dell'Amministrazione ad utilizzare per un più lungo periodo esperienze professionali conseguite attraverso lo svolgimento di carriere impegnative e di costosa formazione.

Le considerazioni sopra cennate, da riferire soprattutto agli ufficiali ma nelle dovute proporzioni riguardanti anche i sottufficiali

ed il rimanente personale, hanno portato al riesame della delicata materia, al fine di accertare in quale misura e per quali gradi fosse possibile aumentare la durata della permanenza in servizio delle predette categorie senza compromettere le esigenze di piena funzionalità delle Forze armate.

In base alle conclusioni di siffatto riesame, sono apparsi adeguati i seguenti aumenti:

a) un anno per i colonnelli e gradi corrispondenti;

b) due anni per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani.

Fanno eccezione:

i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore e i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale, per i quali l'aumento è di tre anni;

i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo specialisti dell'Aeronautica, per i quali l'aumento è di un anno;

c) un anno per i sottufficiali e per gli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

In sostanza, si è ritenuto per gli ufficiali di limitare l'aumento ai gradi intermedi che maggiormente risentono il disagio di dover lasciare il servizio in età ancora relativamente giovane, differenziandolo tra colonnelli (1 anno) e gradi inferiori (2 anni).

Si è stabilito peraltro un maggiore aumento (3 anni) per i capitani di fregata del ruolo normale del corpo di stato maggiore e per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale, tenuto conto della particolare situazione di età dei quadri di tali ruoli in rapporto alle possibilità di avanzamento. L'aumento di un solo anno è stato invece previsto per i capitani e subalterni del C.E.M.M. e del ruolo

specialisti dell'Aeronautica, dato il limite di età abbastanza elevato per essi già esistente (rispettivamente, anni sessanta e cinquantotto).

Quanto ai sottufficiali ed agli appuntati e militari di truppa dei carabinieri, è apparso adeguato l'aumento per tutti di un anno. Si è però considerato che, al contrario di quanto avviene per gli ufficiali, nei cui riguardi, in virtù del meccanismo della legge di avanzamento, l'aumento dei limiti di età non influisce praticamente sul ritmo delle promozioni, per quest'ultimo personale, che avanza ad anzianità nel limite delle vacanze organiche, l'aumento stesso avrebbe significato un blocco pressoché completo delle promozioni.

Ad evitare un simile riflesso negativo di un provvedimento che intende costituire una ulteriore dimostrazione dell'interessamento sempre vigile con il quale si guarda dal Governo alle Forze armate, si è predisposto un apposito meccanismo in base al quale negli organici del personale anzidetto sono consentite temporanee eccedenze da riassorbire nel termine massimo di 10 anni.

L'aumento di un anno per i sottufficiali in servizio permanente e per i vice brigadieri, appuntati e militari di truppa in servizio continuativo è esteso al personale dei corrispondenti gradi del Corpo della guardia di finanza, in modo da mantenere l'attuale parità con l'Arma dei carabinieri. Si applica in conseguenza alla guardia di finanza l'apposito meccanismo relativo alle eccedenze di cui si è detto innanzi.

Non sono considerati gli ufficiali del predetto Corpo, in quanto essi hanno già limiti di età diversi, e di massima più favorevoli, di quelli nuovi previsti per l'Arma dei carabinieri.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Le tabelle numeri 1, 2 e 3 relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

### ART. 2.

La tabella A relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, modificata per l'Arma dei carabinieri dalla legge 23 marzo 1958, n. 292, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo speciale per mansione di ufficio è stabilito in anni 61.

### ART. 3.

I limiti di età per la cessazione del servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti rispettivamente in anni 54, 53 e 49.

### ART. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

aiutante di battaglia e maresciallo	
maggiore con carica speciale . .	59
maresciallo maggiore . . . . .	56
maresciallo capo e maresciallo di	
alloggio . . . . .	55
brigadiere . . . . .	54

### ART. 5.

I limiti di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti rispettivamente in anni 54, 53 e 49.

ART. 6.

Negli organici del personale di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei militari raggiunti nell'anno stesso dai limiti di età vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle eccedenze annuali è stabilito con decreto del Ministro per la difesa per il personale dell'Esercito, Marina e Aeronautica e con decreto del Ministro per le finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza. Per l'Aeronautica le eccedenze possono essere internamente utilizzate nel grado di sergente maggiore.

All'assorbimento si fa luogo nel termine massimo di 10 anni.

ART. 7.

All'onere di lire 710 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 113 (lire 180 milioni), n. 117 (lire 130 milioni), n. 140 (lire 80 milioni), n. 153 (lire 140 milioni) e n. 220 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e dei capitoli n. 83 (lire 7 milioni), n. 89 (lire 70 milioni), n. 90 (lire 13 milioni), n. 92 (lire 30 milioni), e 98 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 1

*Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito.*

GRADO	Arma dei carabinieri	Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Servizi tecnici; Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario
Generale d'armata . . . . .	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata . . . . .	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	—	65
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	—	63
Colonnello . . . . .	59	57	60	61
Tenente colonnello . . . . .	58	56	59	59
Maggiore . . . . .	57	54	58	58
Capitano . . . . .	54	50	54	54
Subaltermi . . . . .	50	48	52	50

*Nota.* — Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di tre anni per il grado di colonnello e di due anni per gli altri gradi.

Ai capitani già appartenenti ai ruoli degli ufficiali con carriera limitata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applica il limite di età di anni 54.

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e all'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti di età, rispettivamente, di anni 56 e anni 61.

TABELLA N. 2

*Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi militari della Marina.*

GRADO	STATO MAGGIORE		GENIO NAVALE ARMI NAVALI		CORPO SANITARIO		COMMISSARIATO CAPITANERIE DI PORTO		C.E.M.M.
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farma- cisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Ammiraglio di armata . . . . .	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e gene- rale ispettore . . . . .	63	—	65	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e te- nente generale . . . . .	60	—	63	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e maggiore ge- nerale . . . . .	58	—	61	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e colonnello	56	—	59	—	61	61	61	—	—
Capitano di fregata e tenente colonnello . . . . .	55	59	57	59	59	59	59	59	—
Capitano di corvetta e maggiore	52	58	54	58	58	58	58	58	—
Tenente di vascello e capitano	47	54	52	54	54	54	54	54	61
Subalterni . . . . .	45	50	48	50	50	50	50	50	59

*Nota.* — All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il limite di età di anni 61.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 3

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

GRADO	ARMA AERONAUTICA				GENIO AERONAUTICO		COMMISSARIATO AERONAUTICO		CORPO SANITARIO AERONAUTICO
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea . . .	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore . . . . .	60	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale . . . . .	58	—	65	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale . . . . .	57	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello . . . . .	55	—	61	—	59	—	61	61	61
Tenente colonnello . . . . .	54	56	59	—	57	59	59	59	59
Maggiore . . . . .	51	54	58	—	54	58	58	58	58
Capitano . . . . .	47	51	54	61	52	54	54	54	54
Subalterni . . . . .	45	47	50	59	48	50	50	50	50

*Nota.* — Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è in tutti i gradi, di anni 59.

All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica ed agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si applicano i limiti di età, rispettivamente, di anni 61 e di anni 56.

TABELLA A

*Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali che non siano transitati nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.*

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo servizio o categoria	GRADI	Età	Note
Esercito . . . .	Arma dei carabinieri	Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale . . . . .	59	Per i sottufficiali delle categorie portuali provenienti dai reclutamenti effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, il limite di età è di anni 56.
		Maresciallo maggiore	56	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio . . . . .	55	
		Brigadiere . . . . .	54	
Marina . . . . .	Altre armi . . . . .	Tutti . . . . .	56	
	Tutte le categorie . . . . .	Tutti . . . . .	53	
Aeronautica . . . .	Ruolo naviganti . . . . .	Tutti . . . . .	47	
	Tutti gli altri corpi, ruoli e categorie . . . . .	Tutti . . . . .	56	